ISTITUZIONE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO - SEGRETARI DI POLIZIA - PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 13

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1957-58, valutato in lire 135.000.000, si fara' fronte, con imputazione - sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 - per lire 55.000.000 al capitolo 5 (stipendi - assegni al personale civile di ruolo) e per lire 80.000.000 mediante storno a favore del cennato capitolo 5 con prelevamenti dal capitolo 70 (spese di accasermamento dei Corpi di polizia).

Versione in vigore dal 22 marzo 1958, non più in vigore dal 11 gennaio 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo della carriera di concetto - segretari di polizia - presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 20 febbraio 1958, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-della-carriera-di-concetto-segretari-di-polizia/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it